



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 7 novembre 2023 n.160

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 10, comma 12 della Legge 23 dicembre 2022 n.171 e l'articolo 3, comma 1 della Legge 15 settembre 2023 n.132;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.8 adottata nella seduta del 24 ottobre 2023;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODALITÀ E REQUISITI PER LA DETENZIONE E L'USO DELLE ARMI E
DEGLI STRUMENTI DI DIFESA IN DOTAZIONE AGLI APPARTENENTI AI
CORPI DELLA COMPAGNIA UNIFORMATA DELLE MILIZIE, DELLA
GUARDIA DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE E DELLA GUARDIA DI
ROCCA COMPAGNIA DI ARTIGLIERIA**

Art. 1
(Finalità)

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10, comma 12 della Legge 23 dicembre 2022 n.171 e dall'articolo 3, comma 1 della Legge 15 settembre 2023 n.132, il presente decreto delegato definisce le modalità ed i requisiti per la detenzione e l'uso delle armi e degli strumenti di difesa in dotazione agli appartenenti ai Corpi della Compagnia Uniformata delle Milizie, della Guardia del Consiglio Grande e Generale e della Guardia di Rocca Compagnia di Artiglieria.

Art. 2
(Armi in dotazione)

1. Le armi in dotazione ai Corpi Militari di cui al presente decreto delegato sono di seguito elencate:

a) COMPAGNIA UNIFORMATA DELLE MILIZIE:

- 1) Moschetto Modello 91 per Cavalleria Mannlicher-Carcano (Calibro 6,5x52mm) con baionetta ripiegabile;
- 2) Fucile FAL BM 59 TN (Calibro 7.62 mm NATO) corredato di relativa baionetta con fodero;
- 3) Sciabola per Ufficiali e Sottufficiali mod. Fanteria.

b) GUARDIA DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE:

- 1) Sciabola da Truppa mod. Cavalleria;
- 2) Sciabola per Ufficiali e Sottufficiali mod. Cavalleria.

- c) GUARDIA DI ROCCA COMPAGNIA DI ARTIGLIERIA:
- 1) Moschetto Modello 91/38 per Cavalleria Mannlicher – Carcano (Calibro 6,5x52mm) con baionetta ripiegabile;
 - 2) Fucile FAL BM 59 TN (Calibro 7.62 mm NATO) corredato di relativa baionetta con fodero;
 - 3) Fucile GARAND M1 (Calibro 0,30.06 Springfield) corredato di relativa baionetta con fodero;
 - 4) Obice OTO Melara 105/14 M56;
 - 5) Sciabola per Ufficiali e Sottufficiali mod. Artiglieria.

Art. 3

(Modalità di utilizzo delle armi in dotazione)

1. I Militari di cui al presente decreto delegato utilizzano i suddetti armamenti per i compiti di istituto e sotto il controllo dei rispettivi Comandi.
2. Il fucile FAL BM 59 TN viene impiegato, indistintamente, da tutti i tre Corpi per le esercitazioni presso il poligono di tiro.

Art. 4

(Strumenti di difesa)

1. I Corpi Militari di cui al presente decreto delegato, al solo fine di servizi di ordine pubblico, in affiancamento al Corpo della Gendarmeria, sono dotati di adeguati strumenti di difesa:
 - a) Sfollagente tipo TONFA o ESTENSIBILE;
 - b) Spray anti aggressione del tipo OC.

Art. 5

(Assegnazione e custodia degli strumenti di difesa)

1. Nei casi stabiliti con apposito ordine di servizio del Comando del Corpo della Gendarmeria, i dispositivi di cui all'articolo 4 sono assegnati di volta in volta, dal Comando del Corpo di appartenenza, ai Militi impiegati nei servizi di ordine pubblico autorizzati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri e dal Comando Superiore delle Milizie.
2. I dispositivi di difesa devono essere custoditi nelle apposite tasche o foderi dell'uniforme.
3. Non è consentito ai Militi detenere in servizio dispositivi di difesa diversi da quelli autorizzati ed assegnati.
4. La Fureria di ciascun Corpo è tenuta alla cura e alla custodia di detti dispositivi.

Art. 6

(Formazione all'uso degli strumenti di difesa)

1. Su richiesta del Comando Superiore delle Milizie, il Comando del Corpo della Gendarmeria organizza periodicamente corsi di formazione, sia di carattere pratico che teorico, per i militi appartenenti alle Milizie inerenti al maneggio e all'utilizzo dei dispositivi di difesa assegnati, avvalendosi di istruttori professionali a ciò abilitati.
2. L'assegnazione ai Militi dei dispositivi di difesa è subordinata al conseguimento dell'abilitazione rilasciata a seguito delle sessioni di formazione.

Art. 7

(Utilizzo degli strumenti di difesa)

1. I Militi devono utilizzare i dispositivi di difesa ad essi assegnati esclusivamente per esigenze di autodifesa quando nel corso del servizio sono costretti a respingere aggressioni contro loro stessi o nei confronti di soggetti terzi presenti nel luogo in cui prestano servizio.
2. In caso di utilizzo dei presidi di difesa, i Militi sono tenuti a redigere un rapporto di servizio dettagliato da consegnare al responsabile di comando al termine del servizio. Copia del rapporto deve essere trasmesso anche al Comando del Corpo della Gendarmeria.
3. Ad ogni fine servizio, i Militi devono riconsegnare al responsabile di Comando i dispositivi di difesa assegnati. Il responsabile di Comando nello svolgimento del servizio dei militi può procedere al ritiro dei dispositivi assegnati a quei Militi che li utilizzano o li abbiano utilizzati in modo improprio, informando del provvedimento assunto il Comando del Corpo della Gendarmeria.

Art. 8

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto delegato determina l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Organico e di Disciplina dei Corpi Militari di cui alla Legge 26 gennaio 1990 n.15 e successive modifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 novembre 2023/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Nicola Berti